ANIC843003 - AB8A300 - CIRCOLARI - 0000119 - 09/11/2022 - Com. int. - U





Via S. Lucia, 10 60027 **OSIMO** (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Web: www.brunodaosimo.edu.it

Alle famiglie
Al personale docente e ATA
Al sito web

Oggetto: terremoto del 9 novembre - ripresa delle attività didattiche

Si comunica che si sono concluse le verifiche tecniche sugli edifici scolastici, svolte dall'Amministrazione Comunale nella giornata di chiusura disposta con l'Ordinanza allegata.

In assenza di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità competenti le attività didattiche potranno riprendere regolarmente giovedì 10 novembre p.v.

Il Dirigente Scolastico Mario Mattioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato: Ordinanza Sindacale Comune di Osimo prot. 38256 del 9 novembre 2022



ORDINANZA SINDACALE

Prot. N° - 9 NOV 2022 3 8 2 5 6

Osimo, lì 09/11/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 D.LGS. N° 267/2000 E SS.MM.II., PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, IVI COMPRESI GLI ASILI NIDO ED IL CENTRO DIURNO FONTEMAGNA A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 9/11/2022.

ILSINDACO

Visto che a seguito degli eventi sismici del 9 novembre 2022 che hanno interessato anche il nostro Comune, sono in corso, da parte dei tecnici comunali, le verifiche sugli edifici scolastici, asili nido e centri diurni di proprietà comunale e della A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo, presenti nel territorio comunale;

Ritenuto, in via precauzionale, quale misura di livello locale finalizzata a ridurre i rischi per la popolazione, di adottare la disposizione di chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado sul territorio comunale per la giornata del 9 novembre 2022, evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici;

Valutato, oltreché in diritto, che in fatto tali misure sono in concreto proporzionali in senso lato e, in particolare, costituiscono una attuazione delle regole di:

- 1. idoneità rispetto al fine di salvaguardare il più possibile l'incolumità e la sicurezza delle persone;
- 2. necessarietà, poiché sono state valutate come effettivamente assenti eventuali misure meno invasive rispetto all'interesse sia pubblico che privato e che la presente azione costituisce la misura più mite anche sotto il profilo del prolungamento temporale, intervenendo la stessa in un primo momento per il periodo strettamente necessario, salva eventuale proroga laddove dovesse rivelarsi occorrente;
- 3. adeguatezza, poiché la misura adottata, di suo già idonea e necessitata, non comporta un sacrificio eccessivo ed intollerabile di alcun interesse, quale misura di effettiva salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità fisica della popolazione;



Valutato altresì che il principio di precauzione, con il presente atto ed a seguito di valutazione di merito allo stato dei dati presenti ed acquisiti, viene declinato nel rispetto delle seguenti 5 direttive:

- rispetto della proporzionalità tra le misure prese nel presente provvedimento ed il livello di protezione ricercato;
- attuazione delle regole di non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- valutazione della coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe, anche usando approcci analoghi;
- l'esame dei vantaggi a tutela del bene primario della salute della cittadinanza dorica e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- rispetto del principio del successivo riesame delle misure alla luce dell'evoluzione delle informazioni che verranno fornite dal Centro Operativo Comunale;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che "lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni" e al comma 2 lett. f) che "i Comuni provvedono (..) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale";

Sentito il Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo;

Visto l'art. 54 c. 4 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D.Lgs. n. 1/2018 e ss.mm.ii. recante "Codice della Protezione Civile";

Visto l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile", del D.Lgs n. 1/2018 e ss.mm.ii. recante "Codice della Protezione Civile;

ORDINA

per le motivazioni riportate in premessa, per la giornata del 9/11/2022:



- 1) la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, ivi compresi gli asili nido ed i Centri diurni, sia di proprietà comunale che della A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo con decorrenza immediata il giorno 9 novembre 2022;
- 2) la chiusura degli impianti sportivi pubblici.

DISPONE

- di autorizzare il Centro Operativo Comunale a organizzare strutture idonee, ove necessario, per la prima accoglienza e servizi accessori a persone e nuclei familiari in stato di necessità e bisognosi di soccorso e ospitalità in conseguenza dell'evento sismico, in collaborazione con gli altri uffici comunali;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Osimo e che la stessa sia trasmessa:
- Al Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo;
- ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio;
- alla Prefettura di Ancona;
- alla Regione Marche Servizio Protezione Civile;
- alla Polizia Locale del Comune di Osimo;
- Polizia di Stato Commissariato di Osimo;
- Comando dei Carabinieri di Osimo;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al TAR Marche nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione al presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dal termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, che avrà luogo per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza municipale, 9 novembre 2022

ott. Simone Pugnaloni